



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2016

Distacco del comune di Carema dalla regione Piemonte e sua aggregazione alla regione Valle d’Aosta, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente disegno di legge è composto di un unico articolo con cui si dispone che il comune di Carema sia distaccato dalla regione Piemonte per essere aggregato alla regione Valle d'Aosta.

Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, per il distacco di comuni o province da una regione e la conseguente aggregazione ad un'altra regione, ed è finalizzato a dare seguito al *referendum* popolare svoltosi nei giorni 18 e 19 marzo 2007, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007.

Ai sensi della norma costituzionale sopra richiamata, così come novellata dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, infatti, «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

La proposta legislativa si limita a sancire il distacco-aggregazione del comune di Carema e non si sofferma sui conseguenti

adempimenti, ritenendosi che, nel caso specifico, la disciplina di dettaglio debba essere adottata dalla regione autonoma ai termini dell'articolo 2, lettera *b*), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

Nella XV legislatura, su iniziativa del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, era stato presentato un disegno di legge costituzionale che andava nella stessa direzione della proposta in esame, ma a causa dello scioglimento anticipato delle Camere esso non ha terminato il suo *iter* di approvazione.

In conclusione si sottolinea che si ritiene opportuno intervenire con lo strumento della legge ordinaria alla luce delle considerazioni a cui è giunta la dottrina in materia; la quale, partendo dal presupposto che la costituzionalizzazione del territorio regionale non è una prerogativa esclusiva delle regioni a statuto speciale, ma una condizione condivisa con le regioni a statuto ordinario, fa venir meno l'interpretazione che le prime siano escluse dalla regola di cui all'articolo 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, che riserva ad atti legislativi ordinari le variazioni territoriali che non modificano l'elenco delle regioni contenuto nell'articolo 131 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comune di Carema è distaccato dalla regione Piemonte e aggregato alla regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

